

Un'analisi della proposta di Assonime durante l'audizione alla Camera sul ddl di tassazione unificata

Rendite finanziarie, aliquota al 15%

È la soglia per raggiungere l'obiettivo dell'invarianza di gettito

DI DANIELE TERENZI

Aliquota unica per tutte le tipologie di redditi finanziari e rinuncia alla tassazione delle stesse secondo il principio della «maturazione» sono le richieste avanzate dall'Assonime nel corso dell'audizione presso la VI Commissione finanze della camera dei deputati in relazione al progetto di riforma della tassazione delle rendite finanziarie (AC 1762).

Intervento critico, ma non troppo, quello dell'Assonime focalizzato sulla necessità, in particolare, di passare a un'unica aliquota di tassazione per tutte le rendite finanziarie e sull'equivalenza di trattamento dei proventi finanziaria.

Aliquota unificata. Uno degli aspetti cardini della riforma in discussione prevede l'unificazione delle aliquote fiscali applicate ai rendimenti finanziari, attualmente pari al 27 e al 12,5%, a una sola aliquota pari al 20%

Sul punto l'Assonime si è mostrata molto favorevole nonostante l'associazione stessa abbia sottolineato come sulla base della struttura dei portafogli d'investimento del 2004 per mantenere l'invarianza di gettito sarebbe sufficiente un'aliquota del 15%; al contrario, l'aliquota del 20% dovrebbe portare a maggiori entrate per circa 3 miliardi di euro.

A ogni modo, osserva l'associazione, il buon andamento delle entrate del 2006 consente di ritenere che le esigenze di gettito siano secondarie rispetto a quelle di semplificazione e di trasparenza del sistema.

Tali conclusioni, tuttavia, non appaiono convincenti in primo luogo perché è innegabile che la riforma in questione era inserita nel programma di governo come strumento di «redistribuzione della ricchezza», ma soprattutto perché dallo studio eseguito dalla Commissione all'uopo istituita presso il ministero delle finanze emerge in modo ine-

quivocabile come l'esigenza principale sia quella di «far cassa». Il miglior andamento delle entrate del 2006, poi, non ha avuto altro effetto se non quello di stralciare il disegno di legge delega dalla Finanziaria rinviandone la discussione a un momento successivo e più favorevole rispetto a quello dell'approvazione della legge finanziaria dando un po' di ossigeno all'azione di governo.

Altra questione esaminata è stata l'entrata in vigore della nuova aliquota. In proposito, lo studio condotto dal ministero delle finanze aveva manifestato l'esigenza che la nuova aliquota non dovesse essere applicata con effetti retroattivi, ovvero che trovasse applicazione sui redditi maturati solo da una certa data in poi, successiva all'entrata in vigore della riforma, ma che tuttavia avrebbe dovuto essere applicata a tutti i redditi ancorché derivanti dai titoli emessi prima dell'entrata in vigore della

riforma stessa.

Si noterà, quindi, come la pretesa non retroattività sia stata intesa con l'accezione meno ampia possibile.

Al riguardo, l'Assonime si è limitata a constatare come l'applicazione della nuova aliquota ai titoli già presenti sul mercato possa determinare una loro caduta di valore e a ricordare come in un'occasione analoga nel 1986, quando si passò dal 6,25 al 12,5% sui rendimenti dei titoli di stato, si preferì favorire i vecchi investitori lasciando invariata l'aliquota dei vecchi titoli.

Tale ultima soluzione, tuttavia, secondo l'associazione comporterebbe complicazioni amministrative per i depositari dei titoli, complicazioni che, a ogni modo, nell'era moderna dei software avanzati appaiono quantomeno «discutibili».

Quanto alla tassazione dei dividendi, in linea con il ministero delle finanze, l'associazione evidenzia la necessità che l'incremento dell'aliquota dal 12,5 al 20% si accompagni

a una riduzione della base imponibile onde evitare un livello di tassazione superiore a quello previsto per le partecipazioni qualificate; viene, al contrario, scartata l'ipotesi di mantenere invariata l'aliquota per tale tipologia di redditi al fine di evitare che proprio in ragione di tale diversità divenga impossibile nell'ambito delle gestione patrimoniali sommare detti redditi con gli altri redditi finanziari.

L'intervento si chiude, infine, con la proposta di estendere l'aliquota del 20% anche ai proventi derivanti dai canoni di locazione dei fabbricati nella duplice considerazione che: a) da un lato non ha più senso distinguere tra proventi mobiliari e immobiliari posto che mediante strumenti finanziari derivati è possibile trasformare l'una categoria nell'altra, b) nell'ambito di omogeneizzazione della tassazione delle rendite appare ragionevole prevedere una tassazione sostitutiva anche per tali proventi.

Equivalenza di trattamento dei proventi finanziari

Più decisa, al contrario, è stata la critica mossa alla proposta della commissione di studio del ministero delle finanze di muovere verso una generalizzata tassazione sul «maturato».

Secondo l'Assonime, infatti, tale proposta lungi dal mirare al conseguimento di un'equità orizzontale non troverebbe altra giustificazione se non quella di anticipare il gettito evitando la possibilità per gli investitori di differire la realizzazione degli investimenti per ritardare il pagamento dell'imposta.

Sotto il profilo giuridico, osserva l'associazione, la tassazione secondo il principio del «maturato» sarebbe difficilmente compatibile con il principio della capacità contributiva conducendo alla tassazione di rendimenti meramente virtuali.

Dal lato pratico, poi, si porrebbe il problema della valutazione di tutti quegli strumenti che non sono quotati sebbene molto diffusi quali, per esempio, i derivati over the counter.

Viene, pertanto, bocciata senza riserve la proposta di un'applicazione indiscriminata del principio della maturazione, ferma restando comunque la necessità di eliminare la soggettività tributaria dei fondi mobiliari italiani in linea con quanto avviene negli altri paesi.

L'Associazione propone quindi, e ciò appare condivisibile, che non siano modificati gli attuali regimi di tassazione (regime amministrato, gestito e della dichiarazione), mentre i fondi d'investimento siano privati della soggettività tributaria al fine di tassare i proventi direttamente in capo ai detentori delle loro quote di partecipazione; in altre parole, si chiede che il sistema di tassazione attualmente previsto per le quote detenute nei fondi esteri sia esteso anche alle quote dei fondi italiani.

Nessun suggerimento, al contrario, è stato mosso con riferimento alla necessità di rivedere con l'occasione il regime fiscale dei fondi d'investimento non conformi alle direttive europee i cui rendimenti sono attualmente tassati con l'aliquota marginale; in tale categoria, vale precisare, possono ricadere per esempio i fondi d'investimento statunitensi per i quali un trattamento fiscale così negativo appare davvero anacronistico. (riproduzione riservata)